

INCONTRO DI STUDIO

Rossi Dott. Federico

22 Maggio 2026

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

1/3

1) IL CALENDARIO DEI PROX VERSAMENTI DI GIUGNO 2026

- **16/06** – Versamento acconto IMU 2026 (1° Semestre 2026)
- **30/06** – Versamenti imposte – Saldo 2025 – 1° acc.to 2026 (IRES – IRAP)

2) DICHIARAZIONI FISCALI - REDDITI ENC + ISA & IRAP (2026 x anno 2025)

- **Modulistica inviata:** IRES/ISA/IRAP/Codici Attività
- **Attenzioni** da porre e controllo dei documenti

3) IRES 50%

- Ente con **solo Codice Fiscale**: no problem
- Ente **anche con Partita Iva**
 - ✓ Strumentalità immediata e diretta (attività)
 - ✓ Trasferimenti a parte privata

4) DICHIARAZIONE IMU 2026 x anno 2025

- **Dichiarazione annuale ENC** (obbligatoria)
- Periodo: **anno 2025**
- Scadenza: **30 giugno 2026**
- **Esenzione IMU - Finanziaria 2026:**
 - ✓ Attività Didattiche (parametri MIUR) | Attività Assistenziali-Sanitarie (Convenzioni)
 - ✓ Novità: Comfort Letter UE 12/04/2026
 - ✓ Giudizi tributari in corso / Richieste di rimorso / Le prime Sentenze (NO Retroattività)
 - ✓ Cassazione n. 26921/2025 (omessa Dichiarazione)
 - ✓ Cassazione n. 27020/2025 (prova dell'ente impositore)
 - ✓ Esenzioni IMU & Comodati gratuiti

5) FOCUS LAVORO – Decreto Lavoro (DL n. 62/2026)

- **Nuovi Datori di lavoro tenuti al versamento del TFR a Fondo Tesoreria INPS:**
 - ✓ versamenti competenza Gen26-Giu26: tempestivi se effettuati entro il 16/07/2026
- **Obbligo di indicazione del Codice CNEL del CCNL:**
 - ✓ nel Contratto individuale di assunzione
 - ✓ nei Cedolini paga mensili
- **Altre Novità Lavoro** (*prox Circolare di Studio*)

6) PRIVACY

- **Nota del Garante del 29/04/2026**
 - ✓ Trattamento dei documenti d'identità degli Ospiti di Strutture Ricettive (Case Ferie, Studentati, Alberghi, ...)
- **Privacy & IA (Intelligenza Artificiale)**
 - ✓ Il Ruolo dell'Economa/o !!

7) NOVITÀ DI PERIODO

- **30/04/2026 – Scadenza Rottamazione quinquies:** in attesa dei Comuni!!
- **Recupero ICI 2006-2011:** scadenza Dichiarazione ENC prorogata al 30/09/2026
- **Polizze Catastrofali:** proroga al 31/12/2026 per alcuni settori

8) CONCLUSIONI E RISPOSTE AI QUESITI

1) Il Calendario dei prox versamenti di Giugno 2026

Il Calendario dei prox versamenti - Giugno 2026

GIUGNO 2026

- 16/06 - Versamento acconto IMU 2026 (1° semestre 2026)
- 30/06 - Versamenti imposte – saldo 2025 – 1° acc. 2026
(IRES – IRAP – soggetti non ISA ed ISA*)

CON MAGGIORAZIONE (+0,40%) → 30/07

***SOGGETTI ISA: proroga al 20/07/2026**
con maggiorazione (+0,80%) → 20/08/2026

Si applica se ammontare **RICAVI + CONTRIBUTI (2025) ≤ 5.164.569 €**

D.L. 22 maggio 2026 n. 89
art. 6, comma 1

2)

Dichiarazione Redditi – IRAP – ISA 2026 (anno imposta 2025)

Dichiarazione Redditi – IRAP – ISA 2026 (anno 2025)

***Il materiale per la predisposizione
delle Dichiarazioni 2026
è già stato inviato a tutti Voi***

- ***Come siamo messi???***
- ***Ecco l'indice dei documenti richiesti!***

Documentazione da preparare

ALLEGATI PRESENTI IN CARTELLA

A) INFORMATIVE:

1. SCRITTURE DI FINE ANNO "IN SINTESI"

REDDITI

B) DOCUMENTAZIONE DA COMPILARE E RICONSEGNARE IN SEDE DI REDAZIONE **ENC 2026 (2025):**

2. TABELLA COSTI PROMISCUI
3. BILANCIO IRES - IRAP
4. PROSPETTO MANUTENZIONI (2020/2025)
5. PROSPETTO "DATI DI BILANCIO"
6. SCHEDA "RIGO RF55 COD. 4" **INSERITO ANCHE NEL PLICO "MATERIALE IRAP" DA CONSEGNARE AI CONSULENTI DEL LAVORO**
7. SCORPORA TERRENI
8. RIVALUTAZIONE TERRENI ALL'1/1/2025 (perizia 30/11/2025 – versamento 18% 30/11/2025)
9. CANONE RAI (solo parte commerciale)
10. SCHEDA BONUS FISCALI 2025 (*Risparmio Energetico/Sisma Bonus/Eliminazione Barriere Architettoniche*)
11. AIUTI DI STATO
12. CODICE CIN (CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE) – STRUTTURE RICETTIVE (CASE FERIE – CASE RELIGIOSE OSPITALITA' – STUDENTATI -)
13. MODELLO RW (ESTERO) – IMMOBILI E ATTIVITA' FINANZIARIE
14. EROGAZIONI LIBERALI A ETS (ENTI TERZO SETTORE)
15. REDDITI DIVERSI: USUFRUTTO, - RL12 (NOVITA' DAL 2024)
16. DETRAZIONE RELIGIOSI – ANNO 2025
17. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – 2024/2025

Documentazione da preparare

E) DOCUMENTI A CURA DELL'ISTITUTO

Consegnare in sede di compilazione ENC 2026:

- **BILANCIO 31/12/2025 (REDDITI)**
- **MODELLI F24 (SALDO IRES/IRAP 2024 – ACCONTI IRES/IRAP 2025)**
- **REDDITI DI CAPITALE - DIVIDENDI E AZIONI INCASSATI NEL 2025 (ALLEGARE CERTIFICAZIONE/RICEVUTA)**
- **REDDITI DIVERSI – INCASSATI NEL 2025 - NEL CASO DI PLUSVALENZE DA CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI (ALLEGARE ATTO DI VENDITA - EVENTUALE PERIZIA ANCHE FATTA IN ANNI PRECEDENTI - COPIA AVVENUTI INCASSI REALIZZATI NEL 2025).**
- **REGISTRO DEI RELIGIOSI (CON ANNOTAZIONE ANNO 2025)**
- **LIBRO CESPITI - PER AMMORTAMENTI E MANUTENZIONI – (CON RIPOORTO MANUTENZIONI “ANNI PRECEDENTI”, AGGIORNATO AL 31/12/2025).**
- **ELENCO RITENUTE IRES 4% su contributi MIUR 2025**

F) MODELLO E ISTRUZIONI REDDITI 2026 (2025)

Si allegano per Vs. possibile consultazione

MODELLO ED ISTRUZIONI ENC

MODELLO ED ISTRUZIONI IRAP

MODULISTICA ISA 2026

RACCORDO ATECO 2025 / MODULISTICA ISA 2026

Dichiarazione Redditi – IRAP – ISA 2026

(anno imposta 2025)

- 'CON' attività Commerciale (P.IVA)

- Dichiarazione IRES → Sempre obbligatoria
- Dichiarazione IRAP → Sempre obbligatoria (SEZ. II)

- 'SENZA' attività Commerciale (C.F.)

- Dichiarazione IRES → solo in presenza di determinati Redditi (es. fabbricati, ...)
- Dichiarazione IRAP → in presenza di dipendenti / collaboratori / lavoratori autonomi occasionali

Dichiarazione Redditi 2026 (anno imposta 2025)



DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.

Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. Il Modello CPB (Concordato Preventivo Biennale) costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, la compilazione del Modello ISA e del Modello CPB può comportare la comunicazione facoltativa da parte dell'interessato di dati personali appartenenti alle categorie particolari e/o relativi a condanne penali e reati.

Base giuridica La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Dichiarazione Redditi 2026 (anno imposta 2025)

Categorie di Reddito

- **TERRENI (RA)** - Certificati Catastali
- **FABBRICATI (RB)** - Certificati Catastali – Storico – locazione (competenza economica)
- **IMPRESA - ORDINARIA (RF)** - Bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico)
- **IMPRESA - SEMPLIFICATA (RG)** - Conto Economico
- **CAPITALE (RL Sez. I-A)** - Criterio di Cassa
- **DIVERSI (RL Sez. II)** - Criterio di Cassa
- **ESTERI (RW)** - anche in assenza di Dichiarazione Redditi ENC → **Investimenti finanziari / immobili**

Dichiarazione Redditi 2026 (anno imposta 2025)

ATTENZIONE!!!

- **ERARIO C/O RITENUTE (MIUR 4%)** – recupero delle Certificazioni MIUR

ELENCO CERTIFICAZIONI 4%

Si ricorda, in particolare alle Scuole Paritarie, di allegare le Certificazioni MIUR relative al 4% trattenute sui Contributi Ministeriali del 2025.

- ➔ Riportare ELENCO SINTETICO
- ➔ Allegare RELATIVE CERTIFICAZIONI

Dichiarazione Redditi 2026 (anno imposta 2025)

ATTENZIONE!!!

- **MINUSVALENZE / PLUSVALENZE** (verifica cessione beni ammortizzabili – da confrontare con dichiarazione IVA 2026 (2025)) – *fare molta Attenzione!!*



Novità
FINANZIARIA
2026

Novità
FINANZIARIA
2026

ELIMINAZIONE FRAZIONAMENTO PLUSVALENZE SU BENI STRUMENTALI

Generano plusvalenze:

- Le **cessioni a titolo oneroso di beni relativi all'impresa**, diversi dai c.d. beni merce di cui all'art. 85 TUIR
- Il **risarcimento**, anche in forma assicurativa, per la perdita (ad es. per furto, smarrimento, altri eventi distruttivi) o il danneggiamento (rilevante) dei beni diversi dai beni merce
- L'**assegnazione ai soci di beni relativi all'impresa**, diversi dai c.d. beni merce di cui all'art. 85 TUIR o la loro destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Novità
FINANZIARIA
2026

ELIMINAZIONE FRAZIONAMENTO PLUSVALENZE SU BENI STRUMENTALI

COSA POTEVO RATEIZZARE **fino al 31.12.12025** ???

PLUSVALENZE	RATEIZZABILE
Realizzate mediante cessione a titolo oneroso	SI
Realizzate per effetto del risarcimento a fronte di perdita o danneggiamento	SI
Derivanti da assegnazione o destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa	NO

Deve trattarsi di beni strumentali compresi i beni immateriali mai iscritti in bilancio (Risp. Int. 19 e 609 del 2020), aziende e beni patrimoniali (escluse le partecipazioni pex)

Novità
FINANZIARIA
2026

ELIMINAZIONE FRAZIONAMENTO PLUSVALENZE SU BENI STRUMENTALI

LA RATEIZZAZIONE : **plusvalenze realizzate dal 2026 !!**

TIPOLOGIA	VECCHIA REGOLA Fino al 31/12/2025	NUOVA REGOLA Dall' 01/01/2026
Beni relativi all'impresa	Rateizzazioni in 5 esercizi per beni posseduti da almeno 3 anni	Nessuna rateizzazione
Partecipazioni no pex	Rateizzazioni in 5 esercizi per beni posseduti da almeno 3 anni	Nessuna rateizzazione
Aziende	Rateizzazioni in 5 esercizi per beni posseduti da almeno 3 anni	(NON CAMBIA) Rateizzazioni in 5 esercizi per beni posseduti da almeno 3 anni

ELIMINAZIONE FRAZIONAMENTO PLUSVALENZE SU BENI STRUMENTALI

Novità
FINANZIARIA
2026

ENTRATA IN VIGORE

Le nuove regole si applicano in relazione alle **plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025**

ACCONTI

Esempio - Cessione con PLUSVALENZA di un Macchinario nel 2025

- *Ai fini della determinazione delle imposte del 2025: se scelgo il frazionamento, tasso solo 1/5 della plusvalenza realizzata*
- *Ai fini della determinazione **dell'acconto per il 2026**: si deve rideterminare l'imposta teorica del 2025 con tutta la plusvalenza, utilizzando il dato per il calcolo dell'acconto*

Dichiarazione Redditi 2026 (anno imposta 2025)

DETRAZIONE RELIGIOSI (ART. 26/222)

RILEVAZIONE DIRETTAMENTE IN DICHIARAZIONE REDDITI

Art.26 legge 222/85

Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che presti continuativamente opera in attività commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari **all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.**

Con decreto del Ministro delle finanze è determinata la documentazione necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme.

Dichiarazione Redditi 2026 (anno imposta 2025)

DETRAZIONE RELIGIOSI (ART. 26/222)

RILEVAZIONE DIRETTAMENTE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

ANNO DI IMPOSTA 2025 (Redditi ENC 2026)

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD

Minimale di retribuzione giornaliera:

Euro 603,40 mese x 13 = Euro 7.844,20

In sostanza, il valore da assumere al fine dell'esatto computo della **DETRAZIONE RELIGIOSI** è il seguente:

- **Euro 7.844,20** → laddove il lavoro del religioso è svolto per l'intero anno
- **Euro 653,68** → laddove si debba considerare l'importo mensile (comprensivo del rateo di tredicesima) da moltiplicare per i mesi di occupazione (*ad esempio: lavoro del religioso per n. 3 mesi, detrazione pari a $653,68 \times 3 = 1.961,04$*)

Circ. INPS n. 26 dell' 30-01-2025
Circ. INPS n. 153 del 19-12-2025

IRAP 2026 (anno imposta 2025)



PERIODO D'IMPOSTA 2025

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO IE
ENTI NON COMMERCIALI

Mod. N.

--	--

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi
		1	2
Sez. I	IE1 Retribuzioni personale dipendente		,00
Enti privati non commerciali	IE2 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir		,00
Attività non commerciale	IE3 Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. I), del Tuir		,00
	IE4 Valore della produzione (IE1 + IE2 + IE3)		,00
Sez. II	IE6 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		,00
Enti privati non commerciali	IE7 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		,00
Attività commerciale	IE8 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		,00
	IE9 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
	IE10 Altri ricavi e proventi		,00
	IE11 Totale componenti positivi		,00
	IE12 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		,00
	IE13 Costi per servizi		,00
	IE14 Costi per il godimento di beni di terzi		,00
	IE15 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		,00
	IE16 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		,00
	IE17 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		,00
	IE18 Oneri diversi di gestione		,00
	IE19 Totale componenti negativi		,00

IRAP 2026 (anno imposta 2025)

- **Sez. I** **PARTE PRIVATA-ISTITUZIONALE** (Colf, Dipendenti di parte privata)
 - SI Rit. Acconto
 - SI CU (Certificazione Unica)
 - SI Mod. 770
 - SI Mod. IRAP (Sez. I)
- **Sez. II** **PARTE COMMERCIALE**
 - NO Retribuzioni Dipendenti
 - NO Deduzioni Religiosi
 - SI Deduzioni IRAP

MAXI DEDUZIONE x dipendenti parte commerciale

Trattasi di una **maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione** (in sede di DICHIARAZIONE DEI REDDITI) pari al:

- **20%** del costo riferibile all'incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato → **deduzione del costo del lavoro = 120%**
- **30%** del costo riferibile all'incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle **categorie protette** → **deduzione del costo del lavoro = 130%**

MAXI DEDUZIONE x dipendenti parte commerciale

MAXI DEDUZIONE

- per le 'nuove assunzioni' di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
- per i periodi d'imposta 2024, 2025, 2026 e 2027

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
QUADRO RF (ordinari) RG (SEMPLIFICATI)

MAXI DEDUZIONE x dipendenti parte commerciale

È possibile per i Ns Enti??

SI

...ma attenzione al calcolo!!

Poiché su **base complessiva nazionale**
dell'intero Ente!

ISA 2026 (anno imposta 2025)



Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione ed elaborazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale

Si applica se ammontare **RICAVI + CONTRIBUTI (2025) $\leq$ 5.164.569 €**

Ex art. 85 TUIR, comma 1, *ad esclusione delle cessioni di azioni (lett. c), strumenti finanziaria (lett. d) e obbligazioni (lett. e)*

ISA 2026 (anno imposta 2025)

➤ PAGELLA FISCALE

➤ Si misura il grado di «AFFIDABILITÀ FISCALE»

➤ Collegamento al Concordato Preventivo Biennale
(più basso il voto in pagella → più alta la proposta del Fisco)

➤ **Problematicità per gli Enti Religiosi (?)**

In quanto gli ISA misurano «l'affidabilità Fiscale» sulla base dell'efficienza gestionale...!!

Concordato Preventivo Biennale (CPB)

- È stato previsto il nuovo **quadro CP**
- Sono stati aggiornati i **quadri RF, RG, RE, RS, RH** → x accogliere novità della disciplina sul CPB

Decreto Fiscale (DL n. 38/2026):
proroga del termine per aderire alla proposta di CPB 2026-2027
DAL 30/09/2026 AL **31/10/2026**

Ente Religioso & CPB

ADERIRE O NON ADERIRE A TALE CPB?

La natura delle attività e l'unicità del soggetto sul territorio...



rendono complessa l'adesione al CPB!

Scelta complicata per gli Enti Religiosi !!!

Codici Attività (ATECO)

DAL 1° APRILE 2025

In vigore nuovi **CODICI ATECO 2025**

Da utilizzare già a decorrere
dalle Dichiarazioni dello scorso anno
(*Dichiarazioni 2025 rif. anno 2024*)

TABELLA DI RACCORDO

CODICI ATECO 2025 – MODELLI ISA 2026

SCUOLA PARITARIA

CODICE 85.10.00

CODICE 85.20.00

CODICE 85.31.10

CODICE 85.31.20

CASA DI RIPOSO

CODICE 87.30.00

RSA (RES. SANITARIA ASSISTENZIALE)

CODICE 87.10.00

CASE FAMIGLIA (MINORI)

CODICE 87.99.00

CASA RELIGIOSA DI OSPITALITA' (CASA FERIE)

CODICE 55.20.31

PENSIONATO STUDENTI/LAVORATORI (< 1 ANNO)

CODICE 55.90.00

ALBERGHI

CODICE 55.10.00

OSTELLI DELLA GIOVENTU'

CODICE 55.20.10

SCUOLA PARITARIA

MODELLO ISA

DG10U

CASA DI RIPOSO – RSA - CASA FAMIGLIA (MINORI)

MODELLO ISA

DG12U

CASA RELIGIOSA DI OSPITALITA' (CASA FERIE)

MODELLO ISA

DG15U

PENSIONATO STUDENTI / LAVORATORI (< 1 ANNO) ALBERGHI

MODELLO ISA

EG44U *variato (ex DG44U)*

MODELLO ISA NON APPROVATO

TABELLA DI RACCORDO

CODICI ATECO 2025 – MODELLI ISA 2026

PENSIONATO STUDENTI / LAVORATORI (> 1 ANNO)

CODICE 68.20.09

PENSIONATO STUDENTI / LAVORATORI (< 1 ANNO)

MODELLO ISA
EG40U *variato (ex DG40U)*

ASILO NIDO / CENTRI DIURNI
CODICE 88.91.00

ASILO NIDO / CENTRI DIURNI
MODELLO ISA
DG13U

CASE DI CURA
CODICE 86.10.00

CASE DI CURA
MODELLO ISA
EG57U *variato (ex DG11U)*

ATTIVITÀ ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE
CODICE 94.91.00

ATTIVITÀ ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE CON
PERSONALE DOMESTICO
CODICE 97.00.90

TABELLA DI RACCORDO

CODICI ATECO 2025 – MODELLI ISA 2026

Laddove da parte dell'Ente Religioso vengano svolte «**attività commerciali**» non ricomprese tra quelle in precedenza riportate nelle slides, è possibile poter consultare le istruzioni alla modulistica ISA al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/quest/istruzioni-parte-generale>

In tal modo, sulla base del codice di attività ATECO 2025 sarà possibile individuare il relativo modello ISA da compilare ed allegare alla dichiarazione ENC per l'anno d'imposta 2025

Di seguito si riporta dispensa relativa a «CODICI ATECO 2025» predisposta nel mese di aprile 2025 dal ns. Studio

[CLICCA QUI per scaricare la dispensa](#)

ATTENZIONE → DA RESTITUIRE COMPILATO!



RIPARTIZIONE RICAVI E CONTRIBUTI

PROSPETTO PER RIPARTIZIONE RICAVI E CONTRIBUTI TRA TUTTE LE ATTIVITÀ DELL'ENTE

RICAVI + CONTRIBUTI scuola materna cod. att. 851000	RICAVI + CONTRIBUTI scuola primaria cod. att. 852000	RICAVI + CONTRIBUTI scuola second. 1 liv. cod. att. 853110	RICAVI + CONTRIBUTI scuola second. 2 liv. cod. att. 853120	RICAVI + CONTRIBUTI casa riposo cod. att. 873000	RICAVI + CONTRIBUTI casa ferie cod. att. 552031	RICAVI + CONTRIBUTI altro cod. att.	RICAVI + CONTRIBUTI altro cod. att.	TOTALE

--	--	--	--	--	--	--	--

--

NB_ Verificare che il totale ritorni con il totale delle voci di bilancio ricavi + contributi

3) IRES 50%

IRES 50%

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Circolari Agenzia Entrate:

- [*n° 15/E del 17/05/2022 \(link\)*](#)
- [*n° 35/E del 28/12/2023 \(link\)*](#)

IRES 50%

1. Ente con **SOLO** 'Codice Fiscale' → di regola **IRES 50%**
2. Ente **ANCHE** con 'Partita IVA' (50% - 100%)
 - ✓ strumentalità immediata e diretta (attività)
 - ✓ trasferimenti da parte privata

IRES 50%

- **AMBITO PRIVATO/ISTITUZIONALE**
IRES 12%

- FABBRICATI
- CAPITALE
- DIVERSI
-

- **AMBITO COMMERCIALE**
IRES 24%

- CASA FERIE
- CASA RIPOSO
-



ATTENZIONE!! SE LE SOMME VENGONO POI PORTATE NELLA "PARTE COMMERCIALE" SI AVRÀ IL **24%**

IRES 50%

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

REDDITI → *"godimento patrimonio immobiliare"*

Gestione "statica/conservativa" → IRES 50 % (aliquota ridotta 12%)

- a) NO – attività organizzata in forma di impresa
- b) PROVENTI locazione/vendita:
impiegati effettivamente nell'att. di culto e religione!

IRES 50%

LOCAZIONE → **MERO** godimento patrimonio immobiliare

Occorre che l'Ente:

NO
ATTIVITA'
IN
FORMA
D'IMPRESA

- a) non impieghi "strutture e mezzi organizzati";
- b) non si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato (es: portali telematici, ...);
- c) occorre valutare il complesso degli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica;
- d) Indici rilevanti ma non esaustivi:
 - *numero immobili*
 - *durata dei contratti*
 - *risorse destinate*

IRES 50%

LOCAZIONE → **MERO** godimento patrimonio immobiliare

PROVENTI: effettivamente "impiegati" nell'att. Istituzionale
dell'Ente Religioso



c/c bancari (istituzionali/privati)

- è possibile l'impiego nell'attività istituzionale:
- non solo con riferimento ad "**un unico periodo**"
 - impiego "**diluito**" nel tempo (anche con acquisto titoli di Stato)



necessità di provare con apposita documentazione

IRES 50%

→ RIENTRANO TRA I REDDITI AGEVOLATI AL **50%**

NO
ATTIVITA'
IN
FORMA
D'IMPRESA

- REDDITI CATASTALI degli **immobili**:
 - Strumentali all'attività istituzionale (*comunità religiosa, culto e religione in generale, ...*)
- REDDITI CATASTALI degli **immobili**:
 - Non locati (*uso diretto dell'Ente Religioso, senza realizzazione di attività commerciale*)

IRES 50%

ATTENZIONE (?)

Ente svolga "**contemporaneamente**":

- 1) attività istituzionale/privata (culto/religione)
- 2) altre attività diverse (commerciali)



Occorre **dimostrare** di avere **attività commerciali**:

- a) totalmente finanziate dai redditi delle stesse attività
- b) altri redditi assoggettati ad IRES 100%

→ *Attenzione: attività commerciali in perdita!!*

IRES 50%

ATTIVITA' COMMERCIALI

IRES 50%

- 1) esercitate in via marginale
- 2) rapporto di strumentalità immediata e diretta con fini di culto/religione



- attività "strettamente legata" a quella istituzionale;
- attività "coerente" con il fine perseguito;
- attività che non sia indifferentemente utilizzabile x il perseguimento di qualsiasi altro fine!

IRES 50%

ATTIVITA' COMMERCIALI

IRES 50%

"Stretta connessione" con Attività Istituzionale:

Struttura ricettiva (accoglienza)

→ "riservata" ai soli destinatari di:

- *Attività di formazione religiosi*
- *Percorsi religiosi dedicati ai fedeli*

Esempio

Circolare

35/E

28/12/2023

Proventi con IRES 50%

IRES 50%

ATTIVITA' COMMERCIALI

IRES 50%

Ad oggi abbiamo avuto annullamenti **IRES 100%** da Agenzia Entrate
x redditi utilizzati direttamente nell'ambito privato/istituzionale

con conseguente applicazione **IRES 50%**

IRES 50%

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI *IN SINTESI*

- **ATT. ISTITUZIONALI** (fabbricati/diversi/uso diretto)
 - IRES 50% → Proventi "effettivamente" impiegati nell'att. Istituzionale (NO x finanziare "attività diverse")
- **ATT. COMMERCIALI**
 - IRES 50% → Provare la "stretta connessione" con culto/religione (??)

4)

Dichiarazione annuale IMU 2026

(anno imposta 2025)

Dichiarazione IMU - ENC

→ SCADENZA
30/06/2026

→ OGNI ANNO

→ PER TUTTI GLI IMMOBILI

IMU ENC

**IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA
ENTI NON
COMMERCIALI
DICHIARAZIONE 20__⁽¹⁾
PERIODO D'IMPOSTA 20__**

☐ SOSTITUTIVA

COMUNE DI

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

Denominazione

Codice fiscale o partita IVA (obbligatorio) Telefono
PREFISSO NUMERO

E-mail

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico, scala, piano, interno

C.A.P. Comune (e Stato Estero) Prov. Codice Stato Estero

Dichiarazione IMU – ENC: unica & rieiepilogativa

OGNI ANNO

→ A partire dal 2020 (*art. 1, co 770 L. 160/2019*) **OBBLIGO PRESENTAZIONE ANNUALE** (*anche in assenza di variazione*)

Comma 770 prevede espressamente che → **dichiarazione deve essere presentata ogni anno** (*entro 30/06 anno successivo*)

30 GIUGNO 2026 – IN SCADENZA ANNO 2025

Dichiarazione IMU – ENC: unica & riepilogativa

PER TUTTI GLI IMMOBILI

→ **DICHIARAZIONE IMU ENC (annuale) per i seguenti immobili:**

- **TOTALMENTE imponibili o esenti**
- **PARZIALMENTE imponibili – TOTALMENTE esenti**

Dichiarazione IMU – ENC

Dichiarazione IMU-ENC

AD OGGI → *A pena di riconoscimento di esenzione*

Dichiarazione IMU - ENC

COMPILAZIONE MODELLO DICHIARAZIONE

QUADRO A

- **ESENTI** → esenzioni "diverse" dall'art. 7 lett. i) DLgs 504/92
- **IMPONIBILI** → attività "diverse" dall'art. 7 lett. i) DLgs 504/92
→ attività "**di cui**" all'art. 7 lett. i) DLgs 504/92
ma svolte con modalità commerciali

QUADRO B

- **TOTALMENTE ESENTI** → esenzioni "**di cui**" all'art. 7 lett. i) DLgs 504/92 con modalità NON commerciali
- **PARZIALMENTE IMPONIBILI** → **proporzionalità**: (Art. 91-bis co 3 DL n. 1/2012)
- *superficie - soggetti - tempo*

Dichiarazione IMU - ENC

PROPORZIONALITA'

Comunità Religiosa

Attività Commerciali



PERIZIA --- arriva dopo!!! (se non frazionabile)

Dichiarazione IMU - ENC

ATTENZIONE

RAVVEDIMENTO

Nel comparto dei tributi locali, invece, "non" esiste un discrimine tra dichiarazione **tardiva** e dichiarazione **omessa**.

Da qui il chiarimento del *MEF* del 1° febbraio 2024:

- **x i tributi locali è sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa "anche" oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le regole ordinarie.**
- **Oltre i 90 gg:**
 - **SI Dichiarazione IMU ENC**
 - **NO RAVVEDIMENTO**

30/06	_____	30/09	_____	oltre 30/09 (fino a notifica accertamento)
	possibile Dichiarazione con ravvedimento della sanzione		possibile Dichiarazione senza ravvedimento della sanzione	

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

- attività Didattiche**
- attività Assistenziali e Sanitarie**

FINANZIARIA 2026

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Attività Didattica
(Scuole Paritarie)

articolo 1, comma 856

**«Norma di interpretazione autentica»
a valere pertanto per annualità precedenti**

Attività didattiche svolte con «**modalità non commerciale**» quando:

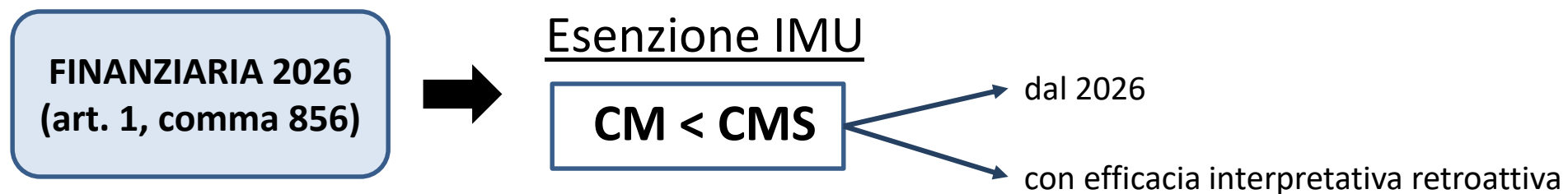
→ il corrispettivo medio percepito è «inferiore» al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca

Viene dunque reso **«legge»** il criterio in passato previsto da apposito DM e contenuto nelle istruzioni ministeriali alla Dichiarazione IMU ENC

CONVEGNO AGIDAE – Roma 17/18 Aprile 2026

- ESSERE E AGIRE -

Intervento Vice Ministro Maurizio Leo



Comfort Letter UE (Unione Europea) del 13/04/2026

Riconoscere «piena validità» alla norma della Finanziaria 2026

In attesa
parere
UE

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Attività Assistenziale e Sanitaria (Case di riposo, RSA, ...)

Si richiamano i requisiti già
esplicitati da art. 4, co. 2,
DM 200/2012

Cosa viene aggiunto ?

Art. 1, co. 853 – richiama il DM 200/2012 (non cambia nulla!!)

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione IMU nei confronti degli Enti non commerciali ex art. 1 co. 759 lett. g), L. 160/2019

Attività assistenziali e sanitarie sono svolte con «*modalità non commerciale*» quando:

- sono **convenzionate o accreditate e contrattualizzate** con Stato / Regioni / Enti locali

oppure

- se **non convenzionate o accreditate e contrattualizzate** con Stato/Regioni/Enti locali, sono **svolte a titolo gratuito** ovvero dietro versamento di **corrispettivi di importo simbolico** e, comunque, **non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale**

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Attività Assistenziale e Sanitaria

(Case di riposo, RSA, ...)

Art. 1, CO. 854 – si aggiunge la seguente precisazione !!!

*Gli enti non commerciali di cui al comma 853, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'**esenzione IMU**, laddove rispettino i **requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari** in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.*

INTERPRETAZIONE AUTENTICA !!!!!

Si **supera** l'interpretazione della **CORTE CASSAZIONE – Ordinanza 32690 del 16.12.2024**

Ove per «modalità non commerciali», in aderenza alla decisione Commissione Europea del 19.12.2012, rientravano unicamente attività a titolo gratuito o dietro corrispettivo meramente simbolico.

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Art. 1 - Comma 855

(infine) Irrilevanza dell'accatastamento dell'immobile

In vigore dal 14 gennaio 2026

Co. 855

*Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 853 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una **specifica categoria catastale**; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.*

Utilizzo misto > art. 91 bis (in caso di impossibilità di un riaccatastamento)

Proporzione in base a SUPERFICIE / NUMERO SOGGETTI / GIORNI

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Attività Assistenziale e Sanitaria

Norme di interpretazione autentica con valenza retroattiva

- *Applicazione nei giudizi tributari «pendenti», riferiti ad annualità precedenti*
- *richiesta di rimborso dell'IMU di anni precedenti*

ESENZIONE IMU – prime Sentenze sulla Retroattività

ATTENZIONE!!!

RETROATTIVITÀ



Arrivano le prime Sentenze...



CTP PESCARA SEZ 2 SENT 328-2026

Tuttavia, con riferimento al ricorso de quo, che riguarda le cause riunite concernenti il tributo IMU 2018 e 2019, la previsione normativa non ha efficacia. Si tratta di un'interpretazione autentica della norma del dicembre 2019 che non può avere alcuna efficacia retroattiva. Questa considerazione è conseguenziale alla natura stessa di una norma di interpretazione autentica, che vale *ex nunc*. Peraltro, in tal senso depone anche la specificazione contenuta nella norma secondo cui "in ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate", proprio a sottolineare l'efficacia dell'esenzione per il futuro. Sull'abuse di tali argomenti, la norma de qua non è applicabile alle annualità di imposta 2018 e 2019, in ordine alle quali la norma del dicembre 2019, autenticamente interpretata, non ha effetto.

ESENZIONE IMU – prime Sentenze sulla Retroattività



ATTENZIONE!!!
RETROATTIVITÀ

Arrivano le prime Sentenze...



Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte – Sentenza 302/2026

Viene richiamato il comma 856 della Finanziaria 2026 → per il giudice d'appello tale disposizione non presenta natura interpretativa, ma *«dispone una nuova “regola juris” volta a definire i casi in cui gli immobili destinati ad attività didattiche risultano meritevoli del beneficio di cui si tratta»*.

In altre parole *«tale disposizione non si limita affatto ad interpretare il disposto normativo precedentemente in vigore, provvedendo invece ad innovare il regolamento dell'esenzione»*.
Ne consegue che *«non può assumere valore retroattivo ed essere applicata anche ad annualità di imposta precedenti alla sua emissione»*

ESENZIONE IMU – prime Sentenze sulla Retroattività

ATTENZIONE!!!

RETROATTIVITÀ

Disposizioni Finanziaria 2026

Esenzione IMU Attività Didattiche/Socio-assistenziali e Sanitarie

OK → da 2020 in avanti

NO → 2019 e precedenti

NO RETROATTIVITÀ ANTE 2020

Esenzione IMU

& omessa Dichiarazione

ESENZIONE IMU – omessa Dichiarazione

- **Per la Cassazione, in via generale:**

Omessa Dichiarazione IMU → decadenza dalle agevolazioni (esenzione)

MA

- **Cassazione, Sentenza n. 26921/2025**

«in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede (...), l'inosservanza di un adempimento [dichiarativo, ndr] che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un'agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell'ente impositore»

→ La Cassazione sembrerebbe aver *ammorbidito* le proprie posizioni, **aprendo al riconoscimento di una agevolazione anche in caso di omissione dell'obbligo dichiarativo... !!!**

Esenzione IMU

& prova dell'ente impositore

ESENZIONE IMU – prova dell'ente impositore

Cassazione – Sentenza n. 27020/2025

«...non potrebbe chiedersi all'ente impositore di "motivare" su fatti (appunto quelli astrattamente legittimanti l'esenzione) che non sarebbe poi chiamato a "dimostrare" in giudizio (restando pacificamente a carico del richiedente l'onere di provare i presupposti della sua sottrazione alla regola generale di contribuzione). Ciò sia perché il piano della motivazione del piano impositivo (che, pur definendone il petitum e la causa petendi, si pone pur sempre a monte del processo) diverge da quello della dimostrazione del diritto in sede giudiziale (...); sia perché è proprio l'obbligo di specifica motivazione sul diniego di esonero che vale a più proficuamente focalizzare ed orientare, nel successivo giudizio, l'attività dimostrativa in capo al contribuente.»

Esenzione IMU

& Comodati gratuiti

ESENZIONE IMU – Comodati gratuiti

- **IMMOBILI «in Comodato» - 3 requisiti**

(novità dal 2020 → L. 160/2019 – Finanziaria 2020)

1. Collegamento funzionale
2. Collegamento strutturale
3. Il Comodatario deve svolgere attività con «modalità non commerciali» → si collega la novità Finanziaria 2026

1 e 2 → alternativi
3 → ci deve essere per forza

- **IMMOBILI «temporaneamente inutilizzati»**

- purché l'assenza di attività protette non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell'immobile allo svolgimento delle predette attività !

ATTENZIONE – Comodati / Locazioni: eventuali pattuizioni tra le Parti NON hanno effetto ai fini IMU

Contratti di Comodato / Locazione



- Il proprietario resta **debitore esclusivo** del tributo!
- Eventuali pattuizioni diverse non hanno effetto tributario, ma solo tra le Parti

Esempio: se nel Comodato si pattuisce che l'IMU sia a carico del Comodatario, comunque l'imposta deve essere versata dal Comodante, salvo poi rivalersi nei confronti del Comodatario.

- **Cassazione, Sentenza n. 6882/2019**
Le Parti possono pattuire tale «ribaltamento» di oneri, ma comunque «le relative imposte sono pure sempre sostenute dal proprietario dell'immobile e l'ente impositore (Comune) individua in esso il soggetto tenuto a farvi fronte».

5) FOCUS LAVORO

Decreto Lavoro (D.L. 62/2026)

- Nuovi Datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al FONDO TESORERIA INPS: quote di competenza Gennaio 2026 – Giugno 2026 versamento al 16/07/2026**
- Obbligo di indicazione del Codice CNEL del Contratto collettivo nelle buste paga e nei contratti di assunzione**

**Nuovi Datori di lavoro
tenuti al versamento del TFR
al FONDO TESORERIA INPS**



**quote di competenza
Gennaio 2026 – Giugno 2026
versamento al 16/07/2026**

TFR al F.do Tesoreria INPS: quote Gennaio 2026 – Giugno 2026 → entro 16/07/2026

Disciplina fino al 2025

Avevano l'obbligo di versare il TFR dei propri dipendenti al Fondo Tesoreria Inps i seguenti datori di lavoro:

- **Datori di lavoro in forza al 31/12/2006** che hanno raggiunto il **requisito dimensionale** (soglia dimensionale pari a n. 50 dipendenti) calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza proprio nell'**anno 2006**
- **Datori di lavoro che hanno iniziato l'attività successivamente al 2006** che hanno raggiunto il **requisito dimensionale** (soglia dimensionale pari a n. 50 dipendenti) calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'**anno solare di inizio attività**.
 - Se al termine del primo anno di attività non risultava raggiunta la soglia dimensionale, l'obbligo non si configurava con effetto anche sui periodi successivi (indipendentemente dall'andamento del numero dei lavoratori occupati)

TFR al F.do Tesoreria INPS: quote Gennaio 2026 – Giugno 2026 → entro 16/07/2026

Disciplina **dal 2026** (modifiche introdotte dalla Finanziaria 2026)

Dal 1° gennaio 2026 sono soggetti all'obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria Inps anche i Datori di lavoro che:

- hanno raggiunto la soglia dimensionale **in anni successivi a quello di inizio attività**
- raggiungano la soglia dimensionale **in un qualsiasi anno successivo all'inizio dell'attività di impresa**

Naturalmente tutto questo non avrà effetto sui lavoratori che hanno già scelto di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare (con riferimento a loro, i Datori non avranno alcun obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria Inps).

TFR al F.do Tesoreria INPS:

quote Gennaio 2026 – Giugno 2026 → entro 16/07/2026

Soglia occupazionale → calcolata come **media annuale dell'anno solare precedente l'anno del periodo di retribuzione considerato**

Finanziaria 2026	Obbligo di versamento al Fondo Tesoreria Inps per i dipendenti che mantengono il TFR in azienda	Dal 2026 al 2027	Se la media dipendenti anno precedente è di almeno 60 dipendenti
		Dal 2028 al 2031	Se la media dipendenti anno precedente è di almeno 50 dipendenti
		Dal 2032	Se la media dipendenti anno precedente è di almeno 40 dipendenti

TFR al F.do Tesoreria INPS: quote Gennaio 2026 – Giugno 2026 → entro 16/07/2026

INPS, Circolare n. 12 del 05/02/2026

«I datori di lavoro possono assolvere all'obbligo contributivo di versamento delle quote TFR al Fondo Tesoreria entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare.»

Enti Religiosi interessati = versamento entro il 16/05/2026

PROROGA !!!

AMPLIAMENTO PLATEA DATORI DI LAVORO TENUTI AL VERSAMENTO AL FONDO TESORERIA INPS

**INPS, Messaggio n. 1511 del 06/05/2026
D.L. n. 62/2026 (Decreto Lavoro)**



I versamenti dovuti per le competenze da gennaio 2026 a giugno 2026, se effettuati entro il 16 luglio 2026, sono considerati tempestivi a tutti gli effetti di legge.

Enti Religiosi interessati = versamento **entro il 16/07/2026**

NUOVA SCADENZA

Obbligo di indicazione del Codice CNEL del Contratto collettivo

- nelle buste paga
- nei contratti di assunzione

Obbligo indicazione Codice CNEL del CCNL: nelle buste paga e nei contratti di assunzione

CODICE CNEL



**codice alfanumerico unico assegnato al
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato**

Esempi:

- *Agidae Socio-Assistenziale* = **T111**
- *Agidae Scuola* = **T241**
- *FISM* = **T271**
- *Aris* = **T011**

Obbligo indicazione Codice CNEL del CCNL: nelle buste paga e nei contratti di assunzione

**DECRETO LAVORO
D.L. 62/2026**



dal 1° Maggio 2026 (entrata in vigore):

l'Ente Religioso Datore di lavoro è tenuto a **rendere noto al lavoratore il codice alfanumerico del contratto collettivo applicato (codice CNEL)**,
al fine di consentire la corretta e univoca individuazione
del CCNL applicato al rapporto di lavoro:

- 1. IN FASE DI ASSUNZIONE**
- 2. NEI PROSPETTI PAGA**

Obbligo indicazione Codice CNEL del CCNL: nelle buste paga e nei contratti di assunzione

1. IN FASE DI ASSUNZIONE



All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa



l'Ente Datore di lavoro deve consegnare al lavoratore:

→ **Contratto individuale di lavoro, redatto per iscritto, contenente il Codice CNEL**

OPPURE

→ **Copia della comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV), contenente il Codice CNEL**

ATTENZIONE

Ad oggi, non risulta che le comunicazioni obbligatorie abbiano integrato il codice CNEL tra le informazioni in esse contenute !!
_ NECESSARIO AGGIORNAMENTO _

Obbligo indicazione Codice CNEL del CCNL: nelle buste paga e nei contratti di assunzione

2. NEI CEDOLINI PAGA



Tra le informazioni contenute nel **prospetto paga mensile (cedolino)**
- e quindi anche **libro unico del lavoro** -
deve essere indicato anche il Codice CNEL del contratto collettivo

DECORRENZA

Il Decreto Lavoro (DL 62/2026), in vigore dall' 01/05/2026,
in considerazione delle finalità informative e anti-dumping della norma
e al fine di garantire uniformità nei cedolini emessi, si ritiene di poter affermare che
l'obbligo decorre dai prospetti paga relativi alle retribuzioni di competenza
del mese di Maggio 2026 (elaborati a Giugno 2026)

Altre Novità Lavoro – DL 62/2026

✓ Incentivi all'occupazione

- Bonus Donne 2026 (art. 1) *Circ. INPS n. 57/2026*
- Bonus Giovani 2026 (art. 2) *Circ. INPS n. 55/2026*
- Bonus ZES 2026 (art. 3) *Circ. INPS n. 56/2026*
- Incentivi alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro (art. 4)

✓ Disposizioni in materia di salario giusto (art. 7)

*Oggetto di
prossima
Circolare di
Studio !!!*

6) PRIVACY

- Il trattamento dei documenti d'identità degli Ospiti di Strutture Ricettive (Case Ferie, Alberghi, Studentati, ...)
- Privacy & IA (Intelligenza Artificiale):
il ruolo dell'Economa/o!

Il trattamento dei documenti d'identità degli Ospiti di Strutture Ricettive (Case Ferie, Alberghi, Studentati, ...)

→ [LINK: Nota del Garante del 29/04/2026](#) ←

Trattamento documenti d'identità Ospiti Strutture Ricettive

Perché la nota del Garante

- Aumento di reclami e data breach nel settore hospitality
- Rischi elevati di furto d'identità
- Diffusa pratica di conservare foto/documenti via WhatsApp o smartphone
- Necessità di limitare la raccolta dei dati allo stretto necessario

Trattamento documenti d'identità Ospiti Strutture Ricettive

Obblighi delle strutture ricettive

- Identificazione obbligatoria degli ospiti (*art. 109 TULPS*)
- Invio dati tramite sistema “Alloggiati Web”
- Base giuridica: obbligo legale (*art. 6 GDPR*)
- I dati servono per finalità di sicurezza pubblica

Trattamento documenti d'identità Ospiti Strutture Ricettive

Cosa NON si deve fare

- Non conservare copie dei documenti oltre il necessario
- Non archiviare scansioni o foto dei documenti
- Non usare WhatsApp o servizi simili per raccogliere documenti
- Evitare modalità non sicure di trasmissione dei dati

Trattamento documenti d'identità Ospiti Strutture Ricettive

Principi GDPR richiamati

- Minimizzazione dei dati
- Limitazione della conservazione
- Sicurezza del trattamento
- Obbligo di notifica in caso di data breach entro 72 ore

Trattamento documenti d'identità Ospiti Strutture Ricettive

Indicazioni operative del Garante

- Formare il personale sul corretto trattamento dei dati
- Informare chiaramente gli ospiti
- Regolare i rapporti con i fornitori IT (*Nomina R. art. 28 GDPR*)
- Cancellare/distruggere immediatamente eventuali copie dopo l'invio dei dati
- Conservare solo ricevute trasmissione dati all'Autorità

Trattamento documenti d'identità Ospiti Strutture Ricettive

Conclusioni

- La raccolta dei documenti deve essere limitata e sicura
- La conservazione delle copie non è richiesta dalla legge
- Le strutture devono adottare procedure conformi al GDPR

Privacy & IA (Intelligenza Artificiale): il ruolo dell'Economa/o!!

7) NOVITÀ DI PERIODO

AUMENTO IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI PERSONE GIURIDICHE:

→ Riflessi sull' IVAFE (RW)

IMPOSTA DI BOLLO C/C PERSONE GIURIDICHE

Disegno di legge di conversione DL 38/2026



AUMENTO IMPOSTA DI BOLLO

~~100 euro~~ → **118 euro**

*dovuta dai **soggetti diversi dalle persone fisiche (Enti Religiosi)**
in relazione agli estratti conti inviati dalle banche,
nonché ai rendiconti dei libretti di risparmio anche postali.*



*Tutto ciò ha **elevato sino a 118 euro anche l'IVAFE** dovuto
sui conti correnti e i libretti di risparmio esteri
(sempre per i soggetti diversi dalle persone fisiche)*

**REDDITI ESTERI
(RW)**

IMPOSTA DI BOLLO C/C PERSONE GIURIDICHE

Decorrenze

Per quanto concerne le comunicazioni inviate ai Clienti persone giuridiche (Enti Religiosi), l'**imposta di bollo**, dovuta con **periodicità annuale**, ammonta a:

- **100€** per gli estratti conto e i rendiconti emessi **fino al 27/03/2026**
- **118€ per gli estratti conto e i rendiconti emessi a partire dal 28/03/2026** (data di entrata in vigore del Decreto Fiscale)

Rottamazione-quinquies:

ERARIO – domanda scaduta 30/04/2026

COMUNI – siamo in attesa!!

ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ERARIO

ERARIO

Domanda: scaduta entro il 30 aprile 2026



risposta entro 30/06/2026

Pagamento:

- **unica soluzione entro il 31/07/2026, ovvero**
- **pagamento rateale in max 54 rate bimestrali, tra il 2026 e il 2035 (min 100€ ogni rata)**

Interessi: **3% annuo** in caso di pagamento rateale

Decadenza:

- **se non viene pagata l'unica rata, ovvero**
 - **se non vengono pagate due rate anche non consecutive, ovvero**
 - **se non viene pagata l'ultima rata**
- *Rileva anche il pagamento insufficiente!!*

ROTTAMAZIONE QUINQUIES – TRIBUTI LOCALI

TRIBUTI LOCALI (IMU, ...)

- Facoltà di **introdurre autonomamente delle definizioni agevolate per i tributi locali**, con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità, prevedendo l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate.
- **Gli Enti locali potranno stabilire forme di definizione agevolata** anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o nel caso siano già instaurati dei contenziosi tributari.
- L'Ente può infatti modulare: **termini di adesione / n° rate / condizioni di decadenza / trattamento del contenzioso pendente**. I Comuni possono circoscrivere l'ambito temporale della definizione.

ROTTAMAZIONE – TRIBUTI LOCALI

IL CONTRIBUTENTE (ENTE RELIGIOSO) – IMU/TARI/ ...

Deve adempiere entro i termini fissati dall'Ente Locale:

- l'introduzione della definizione agevolata deve essere pubblicata sul sito internet dell'Ente locale (*i regolamenti sono efficaci con la semplice pubblicazione sul sito internet*)
- Il termine stabilito da ciascun Ente non potrà comunque essere inferiore a **60 giorni dalla data di pubblicazione**

ROTTAMAZIONE – TRIBUTI LOCALI

I TRIBUTI

L'**ambito applicativo** sarà **definito dagli Enti locali**:

- Tutti i **tributi di propria competenza** (IMU, TARI), o soltanto alcuni con l'obbligo di definire un periodo di competenza
- Possibilità di considerare agevolazioni anche per le entrate di natura patrimoniale

NON sarà possibile agevolare:

- IRAP
- Compartecipazioni
- Addizionali a tributi erariali

ROTTAMAZIONE – TRIBUTI LOCALI

IMU & TARI



Restiamo in attesa delle regole dei Comuni !!!

Rottamazione quinquies estesa ai carichi degli enti territoriali

Rottamazione quinquies degli enti territoriali

Conversione in legge del DL 38/2026 (Decreto Fiscale)



Introdotta **art. 10-quinquies** che estende la rottamazione prevista dalla Finanziaria 2026 ai carichi degli enti territoriali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione

In via strutturale → **sistema di definizioni agevolate dei tributi locali a favore di Regioni ed enti locali**, consentendo loro di prevedere autonomamente forme di agevolazione (es. esclusione/riduzione di interessi), fermo restando il pagamento del tributo e il rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Rottamazione quinquies degli enti territoriali

- La decisione del Comune è limitata alla **scelta o meno di aderire alla definizione erariale**, non potendo l'ente apportare alcuna modifica ai criteri e modalità individuati alla normativa primaria
- L'adesione alla rottamazione richiede **apposita delibera consiliare**
- Rientrano nella definizione agevolata sia **entrate di natura tributaria** (IMU, TARI), sia **entrate di natura non fiscale** (es. sanzioni per violazioni del Codice della strada)
- Pagamento in **unica soluzione entro il 31/01/2027** oppure con **54 rate bimestrali di pari importo (interessi 3%)**

Rottamazione quinquies degli enti territoriali

Le tempistiche

entro il 15 GIUGNO 2026	L'agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet le modalità tecniche con cui gli enti locali possono comunicare la propria adesione
entro il 30 GIUGNO 2026	Gli enti locali devono pubblicare sul proprio sito istituzionale il provvedimento di adesione (e, pertanto, approvare la delibera)
dal 15 SETTEMBRE 2026	L'agente della riscossione renderà disponibili sul proprio sito i dati necessari per individuare i carichi definibili ;
dal 16 SETTEMBRE al 31 OTTOBRE 2026	Il debitore presenta dichiarazione con cui manifesta volontà di adesione alla definizione agevolata – dichiarazione integrabile entro il medesimo termine del 31 ottobre
entro il 31 DICEMBRE 2026	L'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l'importo delle single rate (non inferiore a 100€) e le relative scadenze .

Recupero ICI 2006-2011 dichiarazione degli ENC

scadenza prorogata al **30/09/2026
rispetto al 31/03/2026**

- *Art. 16-bis 131/2024*
- *DM 27 gennaio 2026*
- *DPCM 24.03.2026*

Entro il 30/09/2026: dichiarazione degli ENC per il recupero dell'ICI 2006-2011

Esenzione prevista per gli **anni 2006 – 2011** → ICI Chiesa NON versata

- ✓ termine di **presentazione della Dichiarazione** prorogato al **30/09/2026** da DPCM 24/03/2026 (inizialmente 30/11/2025, poi 31/03/2026) → *assenza del software!!*
- ✓ obbligo di **versamento dell'imposta** oggetto di recupero **entro i successivi trenta giorni** **esclusivamente con mod. F24**

Soggetti interessati

- Soggetti interessati dall'adempimento: soggetti passivi che hanno presentato la **dichiarazione relativa ad uno degli anni di imposta 2012 o 2013**, indicando un **debito superiore a 50.000 €** *(l'ammontare dell'imposta che fa scattare l'obbligo di dichiarazione è da riferirsi all'ICI complessivamente dovuta in tutto il territorio nazionale, e non con riferimento al singolo Comune)*



L'obbligo scatta anche nel caso in cui il soggetto passivo sia stato chiamato a versare un importo superiore a 50.000 € a seguito di **atti di accertamento** da parte dei Comuni, sempre per le medesime annualità.

Esonerati dal versamento

Gli ENC che presentano la dichiarazione per il recupero dell'ICI 2006-2011 sono comunque esonerati dal versamento se:

- nel periodo 2006-2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato (c.d. **regime de minimis**)

2006 – 100.000 (triennio)

2007 – 200.000 (triennio)

Determinazione ICI 2006 – 2011

Per quanto riguarda la **determinazione dell'ICI oggetto di recupero** → va applicata la **disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013** (*tenendo conto delle modifiche apportate dall'art. 91-bis comma 1 del DL 1/2012 e dal DM 200/2012*, che hanno circoscritto l'esenzione in esame agli ENC che svolgono le attività istituzionali con modalità non commerciali)

Modalità di calcolo

- La **base imponibile**, i **moltiplicatori** e l'**aliquota** da applicare sono quelli relativi all'anno in cui si riferisce l'ICI recuperata
- *Se non è individuabile l'aliquota stabilita per tale anno, si applica l'aliquota media del 5,5 per mille*

Entro il 30/09/2026: dichiarazione degli ENC per il recupero dell'ICI 2006-2011

PUBBLICATO 29/01/2026

MODELLO DICHIARATIVO



da presentare entro il 30/09/2026 !!!

RECUPERO ICI ENC

☐ SOSTITUTIVA DEL PROTOCOLLO TELEMATICO™

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

Denominazione _____

Codice fiscale o partita IVA (obbligatorio) _____ Telefono _____

E-mail _____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, _____ n. civico, _____ scala, _____ piano, _____ interno _____

C.A.P. _____ Comune (o Stato Estero) _____ Prov. _____ Codice Stato Estero _____

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) _____ Codice della Carica _____

Cognome _____ Nome _____ Sesso (barrare la relativa casella) _____

Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____ Residente all'estero _____

Codice Stato estero _____ Stato federato, provincia, contea _____ Località di residenza estera _____

Indirizzo estero _____

Telefono o cellulare _____ Codice fiscale società o ente dichiarante _____

Omessa presentazione

SANZIONE AMMINISTRATIVA



*100% dell'importo non versato
(minimo 50 euro)*

POLIZZE CATASTROFALI:
proroga al 31/12/2026
per alcuni settori

Polizze catastrofali

Decreto 30/01/2025 n. 18 – GU 27/02/2025 n. 48

→ Gli **Enti Religiosi** sono iscritti soltanto al **R.E.A.** (Repertorio Economico e Amministrativo) e pertanto restano **esclusi** da tale obbligo relativo alla stipula di “Polizze Catastrofali”

→ L'obbligo riguarda solo le imprese iscritte nel **Registro delle imprese** ai sensi dell'art. 2188 C.C.

Enti Religiosi iscritti al R.E.A.

Polizze catastrofali

ATTENZIONE!!

NO → Obbligo «diretto» per Ente Religioso (iscritto REA)

SI → Obbligo «indiretto» per immobili dell'Ente Religioso concessi a qualsiasi titolo a soggetto Impresa (iscritto Registro Imprese) per attività commerciale



Locazioni / Comodati / Fitto di Azienda con immobili

Polizze catastrofali e Contratti di Locazione

ATTENZIONE!!

1. **Nuovi Contratti «da stipulare»** → clausola da inserire
2. **Vecchi Contratti «in corso»** → negoziatura tra le Parti
(*clausola ad hoc*)

Polizze catastrofali – Proroga al 31/12/2026

- L'obbligo di stipula di polizze catastrofali viene fissato al **31/12/2026** per le piccole e micro imprese dei seguenti settori:
 - **Esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande**
 - **Imprese turistico-ricettive**

Decreto Milleproroghe
(in precedenza 31/03/2026)

Es. Locazione per Albergo / somministrazione → Ente Religioso concede immobile a SRL / Cooperativa / SNC (piccola o micro impresa) per attività di albergo/somministrazione di alimenti e bevande, in questo caso opera lo slittamento al 31/12/2026

Polizze catastrofali – SINTESI

Tutte le Imprese **iscritte nel Registro Imprese**

- **31/03/2025** - Grandi Imprese
 - **01/10/2025** - Medie Imprese
 - **31/12/2025** - Piccole e Micro Imprese (in settori diversi da somministrazioni/turistico)
-
- **31/12/2026** – **Piccole e Micro Imprese** (per le sole Attività di somministrazioni alimenti e bevande / attività turistico ricettive)

QUESITI

Potete inviare le vostre domande
alle mail di studio già note.



In ogni caso potete fare riferimento a
info@curinarossi.it
segreteria@curinarossi.it



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

ATTENZIONE !!!



Lo Studio Curina et Rossi – Roma si è trasferito !!

da Via del Circo Massimo 9 → a **Via Dante De Blasi 99**
zona Monteverde Nuovo / Colli Portuensi

Il numero di telefono non cambia!!

 **06 572 89 016**

SAVE THE DATE

PROSSIMI INCONTRI DI STUDIO ONLINE



- Venerdì **3 luglio** - modalità Zoom | 15:00 - 17:00

TERZO SETTORE:

*Quali attività trasferire nel Terzo Settore:
rischi ed opportunità
(Percorso di accompagnamento – Fase 1)*